
**Professionista delegato dal Giudice, appropriazione di somme della
procedura esecutiva, illecito disciplinare**

L'appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l'immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, il professionista delegato era stato condannato in via definitiva per peculato, essendosi appropriato di somme della procedura esecutiva senza l'autorizzazione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12
settembre 2018, n. 109 (pubbl. 30.12.2018)**

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. [TIZIO]e CALABRO'	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], ivi residente in via [OMISSIS], avverso la decisione in data 12/6/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso gli infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Stefano Savi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Si procede a carico dell'avv. [RICORRENTE] per i seguenti capi di incolpazione:

1)" per essersi reso colpevole, l'avv [RICORRENTE], della violazione dell'art. 30 c.4°

nuovo codice deontologico, art.41 c.4° 3°codice deontologico previgente, perchè nella sua qualità di professionista delegato dal Giudice per l'esecuzione presso il Tribunale di Campobasso, per lo svolgimento della procedura di vendita di cui al fascicolo n. [OMISSIS]/01 R.E. effettuava operazione di prelievo dai libretti senza autorizzazione per l'importo di € 6.200,00; In Campobasso fino al 22.3.2011;"

2) " per essersi reso colpevole , l'avv. [RICORRENTE], della violazione dell'art.30 c.4° Nuovo codice deontologico, art. 41 c. 3 del codice deontologico previgente, perchè nella sua qualità di professionista delegato dal Giudice per l'esecuzione presso il Tribunale di Campobasso, per lo svolgimento della procedura di vendita di cui al fascicolo n. [OMISSIS]/93 R.E. effettuava operazione di prelievo dai libretti senza autorizzazione per l'importo di € 5.581,00; In Campobasso fino all' 11.10.2010;"

3)"per essersi reso colpevole, l'avv [RICORRENTE], della violazione dell'art. 30 c.4 nuovo codice deontologico, art.41c.3°del Codice deontologico previgente, perchè nella sua qualità di professionista delegato dal Giudice per l'esecuzione presso il Tribunale di Campobasso, per lo svolgimento della procedura di vendita di cui al fascicolo n. [OMISSIS]/06 R.E. effettuava operazioni di prelievo dai libretti senza autorizzazione per l'importo di € 27.600,00; In Campobasso fino al 12.06.2012;"

4))"per essersi reso colpevole, l'avv [RICORRENTE], della violazione dell'art. 30 c.4 nuovo codice deontologico, art.41c.3°del Codice deontologico previgente, perchè nella sua qualità di professionista delegato dal Giudice per l'esecuzione presso il Tribunale di Campobasso per lo svolgimento della procedura di vendita di cui al fascicolo n. [OMISSIS]/06 R.E. effettuava operazione di prelievo dai libretti senza autorizzazione per l'importo di € 7.500,00 ;In Campobasso fino al 15.11.2010;"

FATTO

L'avv. [TIZIO] consigliere del COA di Campobasso dopo aver ricevuto l'incarico di delegato alla vendita nella procedura [OMISSIS]/06 in sostituzione dell'avv. [RICORRENTE] comunicava all'organo di appartenenza di aver riscontrato numerose operazioni di prelievo non giustificate. A seguito di ciò in data 28.2.2013 veniva aperta una fase di "preistruttoria", nel corso della quale venivano svolti accertamenti presso la Cancelleria del Tribunale dai quali emergeva che l'avv. [RICORRENTE], nominato in varie procedura esecutive delegato alla vendita si era successivamente dimesso dall'incarico. Interpellati i professionisti che lo avevano sostituito venivano acquisiti elementi relativi alla gestione di tali procedure.

A seguito di ciò il COA dava comunicazione all'interessato e alla Procura della Repubblica , ove era aperta una indagine a carico dell'incolpato, della sospensione del

procedimento disciplinare .

In data 18 aprile 2016, rientrato il procedimento nella competenza del CDD, a [RICORRENTE] veniva comunicata l'apertura della istruttoria. In data 3.2.16 veniva comunicato il capo di incolpazione e il CDD disponeva la citazione per l'udienza del 6.10.16. In questa sede erano ascoltati i professionisti incaricati alle vendite che avevano sostituito nelle diverse procedure [RICORRENTE], e l'avv. [CAIO] che aveva effettuato la "preistruttoria". Venivano acquisiti i documenti che l'avv. [TIZIO] aveva consegnato al G.E. non avendone più lo stesso la disponibilità. Veniva altresì acquisita la documentazione relativa alle indagini svolte dalla GdF costituita da verbali resi da dipendenti bancari, fotocopie dei libretti delle procedure e il verbale delle dichiarazioni resa dall'avv. [TIZIO] in sede di indagini difensiva al difensore dell'incolpato.

Il difensore dell'incolpato avuto termine per esaminare la documentazione acquisita discuteva la causa eccependo preliminarmente l'inutilizzabilità della documentazione tratta dal fascicolo penale stante il divieto di cui all'art. 23 del reg. 2/14.

Terminata la discussione il CDD disponeva la nuova audizione del dott. [SEMPRONIO] e l'acquisizione agli atti della sentenza della Cassazione, sez. VI penale, nel proc. n. [OMISSIS]/17 a carico di [RICORRENTE] con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna ad anni due di reclusione, pena sospesa, per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, tutti qualificati come peculato (diversamente da quanto in parte ritenuto dalla corte di appello che li aveva in parte qualificati come truffa aggravata).

Il dispositivo, letto in data 10.9.2017, commina la sanzione della radiazione per i seguenti motivi .

L'imputazione si riteneva provata con l'espunzione del riferimento al comma 4 dell'art. 30 cd e dei commi 3 e 4 del previgente art. 41 in quanto contestati erroneamente.

Gli addebiti venivano ritenuti provati alla luce delle dichiarazioni dei professionisti che avevano sostituito il [RICORRENTE] e degli esiti del procedimento penale.

In relazione alle eccezioni il provvedimento osserva che quella relativa alla acquisizione e utilizzazione della documentazione penale fondata sulla mancata citazione dei soggetti verbalizzati e alla acquisizione delle relazioni [TIZIO] e, dopo la discussione, della sentenza della Cassazione e della nuova audizione testimoniale, che le relazioni [TIZIO] fossero necessarie alla decisione in quanto volte a colmare la memoria dello stesso in ordine alle eventuali autorizzazioni.

Della documentazione di provenienza GdF la decisione non tiene conto se non in relazione alle fotocopie dei libretti accesi nel corso della procedura e della dichiarazione resa in ambito di indagini difensive da [TIZIO] al difensore di [RICORRENTE]. Sulla

eccezione relativa alle acquisizioni dopo la discussione, discussione per altro poi ripetuta, le stesse apparivano necessarie, e comunque l'eccezione sarebbe tardiva in quanto doveva essere sollevata prima della audizione del teste e non dopo. Per altro per analogia con la procedura penale l'integrazione probatoria sarebbe lecita.

Nel merito il capo 1) la deposizione del teste [SEMPRONIO] avrebbe chiarito che nel corso della procedura furono aperti tre libretti dai quali vennero prelevati senza autorizzazione euro 6.200. Da uno di questi libretti furono prelevati euro 1.455,80 con assegno circolare intestato [RICORRENTE] per il pagamento della registrazione del decreto di trasferimento, pagamento che avvenne dopo oltre un anno dal prelievo. Il tempo trascorso rende la condotta punibile. La seconda audizione del [SEMPRONIO] è stata necessaria per l'esatta indicazione delle date dei versamenti.

In relazione al capo 2) che riguarda la procedura [OMISSIS]/93 R.E. il successore dell'incolpato dott. [OMISSIS] ha reso dichiarazioni dalle quali è emerso che da uno dei tre libretti accesi sono stati prelevati euro 1.431,00 irregolarmente. Inoltre un versamento di euro 6.651,75 bonificato sul conto personale di [RICORRENTE] non sarebbe confluito sui libretti della procedura. La somma indicata nel capo di incolpazione è stata erroneamente quantificata in euro 5.581,75, anziché 6.581,75, ma ciò non inficerebbe la validità del capo di incolpazione.

I capi 3) e 4) sono relativi alla procedura [OMISSIS]/2006 R.E., la stessa è stata gestita dopo [RICORRENTE] dall'avv. [TIZIO]. Dalla documentazione acquisita: raccomandata 14.5.13 dall'avv. [CAIO] che rileva l'entità dei versamenti e i saldi dei libretti ricevuti da [TIZIO], fotocopie libretti dichiarazione del difensore di [RICORRENTE] e sentenza della Cassazione, il Collegio ha tratto la convinzione della fondatezza degli addebiti e della destinazione delle somme prelevate dai libretti per fini estranei alla procedura.

Decisiva la sentenza della Cassazione che ha affermato che la difesa dell'incolpato non negava gli addebiti ma ne contestava, parzialmente, la qualificazione giuridica.

In punto sanzione ritiene il CDD che la violazione dei principi di fedeltà correttezza e dignità sia sussistente e grave a seguito della complessiva valutazione del comportamento dell'incolpato data la reiterazione delle condotte illecite nella funzione pubblica esercitata. Il danno procurato all'immagine della professione forense sarebbe gravissimo. Il Collegio ha tenuto conto di un precedente disciplinare consistente nella sanzione della sospensione per mesi undici per indebita ritenzione di somme altrui, decisione del 8.4.13, confermata dal CNF con sentenza 166/15 e dalle S.U. della corte di Cassazione con sentenza 30.6.2016 n. 13379. da ciò conseguiva la radiazione.

Il provvedimento veniva depositato il 16 agosto 2017 e notificato a mezzo pec in data 12.9.2017.

In data 11/10/2017 veniva depositato ricorso con il quale si rileva la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare relativa alla espunzione della contestazione relativa al comma 4 dell'art. 30 cd e 3 e 4 dell'art. 41 vcd. La contestazione aveva ad oggetto l'effettuazione di operazioni di prelievo senza autorizzazione mentre il Collegio avrebbe ritenuto la diversa ipotesi di aver fatto proprie per fini privati e non per fini inerenti l'incarico somme esistenti sui libretti o direttamente versategli, ciò comporterebbe la nullità della decisione.

Si eccipisce inoltre l'applicazione della sanzione della radiazione in luogo della sospensione da sei mesi ad un anno prevista dall'art. 30.

In conclusione si chiede di dichiarare nulla la decisione impugnata e comunque annullarla, in via gradata l'applicazione della sanzione nei limiti da sei mesi ad un anno.

IN DIRITTO

Preliminarmente devono essere affrontate le eccezioni sollevate dall'incolpato.

In relazione alla modifica del capo di incolpazione, si osserva come in ossequio ai principi che regolano il processo disciplinare, la giurisprudenza costante del CNF afferma: "E' nulla la decisione disciplinare ove il Consiglio territoriale operi una mutazione del fatto contestato, pervenendo in sostanza ad affermare la responsabilità dell'incolpato per una condotta diversa e mai contestata, in violazione del principio di necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare." (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 85)

Nel caso di specie la mutazione è intervenuta solo in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, che sono rimasti immutati, e in relazione ai quali l'avv. [RICORRENTE] ha avuto modo di svolgere le sue difese. Il presente procedimento disciplinare e il procedimento penale a carico di [RICORRENTE], di cui alla sentenza della Corte di Cassazione in atti, hanno ad oggetto le stesse condotte costituite da plurime appropriazioni di somme di denaro di cui il [RICORRENTE], nella veste di Delegato dal Giudice per la procedura di vendita, aveva avuto la disponibilità (da cui in sede penale la condanna per peculato). La qualificazione giuridica dei fatti è rimessa alla valutazione del giudicante che deve considerare come limite la sola contestazione del fatto, così come la Corte di Cassazione nel caso di specie ha ritenuto di riquilificare le ipotesi di truffa in quelle di peculato osservando che il giudizio penale si è svolto: "a fronte di un compendio indiziaro non contestato nella propria rilevanza fattuale...".

Nessuna nullità può pertanto ritenersi nel caso di specie.

Gli accertamenti istruttori disposti dopo la prima discussione sono leciti ove venga concessa la possibilità di controdedurre con nuove conclusioni come la giurisprudenza della Cassazione insegna: " *Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi*

mezzi di prova, previsto [dall'art. 507 c.p.p.](#), può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive ([art. 523 comma 7 c.p.p.](#)).”(Cass. pen. Sez. V, 22-10-1993, n. 10819 (rv. 196307).

Nel caso di specie risulta si sia svolta una seconda discussione all'esito delle acquisizioni. In relazione alla utilizzazione di atti del processo penale, fatta eccezione per le fotocopie dei libretti di deposito, che traducendosi in acquisizione documentali non possono introdurre alcuna richiesta di escussione, essendo gli stessi destinati a provare la sussistenza dei fatti e la responsabilità dell'incolpato, possono essere ignorati essendo sul punto intervenuta sentenza penale di condanna che ha effetto di cosa giudicata nel giudizio disciplinare: *“La sentenza irrevocabile di condanna ha effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.”*(Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 settembre 2016, n. 296. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 18, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 ottobre 2013, n. 199.)

Nel caso in esame la sentenza penale ha accertato in relazione agli stessi fatti, qualificati tutti come peculato, la loro sussistenza e la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE].

Ciò è sufficiente ai fini della affermazione di responsabilità, così da delimitare il presente giudizio alla valutazione della rilevanza deontologica degli stessi.

La natura delle violazioni contestate rende per altro evidente il disvalore deontologico delle condotte e la forte lesione che hanno comportato dei principi fondamentali della professione forense.

Per altro in merito alla sussistenza e alla responsabilità del fatto il provvedimento del CDD non è stato oggetto di impugnazione richiedendosi con l'impugnazione soltanto l'annullamento per violazione del principio di corrispondenza, nonché l'adeguamento della pena.

Deve pertanto confermarsi il giudizio di responsabilità in ordine ai fatti contestati.

In punto di trattamento sanzionatorio [RICORRENTE] chiede che venga applicata la sospensione nella misura tra mesi sei ad un anno.

La sanzione da applicarsi deve tenere conto della complessiva gravità dei fatti costituiti dall'appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, della reiterazione anche con riferimento alla precedente sanzione deontologica

per fatti della stessa natura, con grave ricaduta sulla immagine della avvocatura e sulla affidabilità della stessa.

Infatti : *“La sanzione della radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della perversità con la quale l'incolpato ha posto in essere la sua condotta (CNF 17 luglio 2013, n. 107).*

Condividendosi sul punto tutte le argomentazioni del CDD si richiama in particolar modo il precedente disciplinare per fatti analoghi, che concorre con particolare rilevanza a fondare un giudizio di particolare gravità in relazione alla personalità dell'incolpato. Per queste ragioni è congruo confermare la sanzione della radiazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 44 e 59 e segg. del R.D. 22/01/1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] e conferma la sanzione della radiazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 settembre 2018 .

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

www.LaNuovaProceduraCivile.com